

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2017.104

Decisione del 20 giugno 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos,
c/o avv. Christof Affolter,

Istante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Opponente

Oggetto

Revisione (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF)

Visti:

- la decisione del 22 febbraio 2017, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2012 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP e di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ex art. 322^{septies} CP, e accolto parzialmente l'istanza d'indennizzo giusta l'art. 429 CPP presentata dal predetto (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.46 del 17 maggio 2017, Fatti lett. A);
- il reclamo del 3 marzo 2017, mediante il quale A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contestando l'indennizzo fissato dal MPC (v. sentenza BB.2017.46, Fatti lett. B);
- la decisione del 17 maggio 2017, mediante la quale questa Corte ha respinto il suddetto reclamo (v. sentenza BB.2017.46);
- l'istanza di revisione di tale decisione dell'8 giugno 2017 presentata da A. al Tribunale federale, trasmessa da quest'ultimo al Tribunale penale federale per sua competenza (v. act. 1).

Considerato:

- che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP);
- che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.353 del 5 ottobre 2016, pag. 3; cfr. anche SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1587);
- che la decisione di cui l'istante richiede la revisione non fa parte dell'elenco di cui all'art. 310 cpv. 1 CPP, costituendo materialmente un'ordinanza (v. art. 80 cpv. 1 CPP);

- che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario; sentenze del Tribunale penale federale BB.2016.353 del 5 ottobre 2016; BB.2016.253 del 20 luglio 2016; BB.2016.48 del 2 marzo 2016);

- che l'istante – limitatosi ad invocare una presunta violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito della procedura dinanzi al MPC, peraltro già censurata in sede di reclamo 3 marzo 2017 – non fa valere nessun motivo previsto all'art. 410 CPP, per cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe altrettanto irricevibile;

- che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all'istante (v. art. 428 cpv. 1 CPP);

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 21 giugno 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, c/o avv. Christof Affolter
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.